

T.A.R. Sicilia Palermo – sezione III

R.G. 1827-2020

Sunto del Ricorso e dei motivi aggiunti

Con ricorso introduttivo registrato al R.G. 1827-2020 T.A.R. Sicilia Palermo i succitati ricorrenti, già dipendenti a tempo determinato della Regione Siciliana inquadrati in categoria C (istruttori direttivi), ed in possesso del diploma di laurea, hanno impugnato il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n.5009-2020 del 04-11-2020 e l'elenco allegato, provvedimento così come integrato dal D.D.G. n.5032-2020 del 05-11-2020, con il quale è stata disposta la loro esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n.134 unità di personale di categoria D (funzionari direttivi) riservata al personale precario in possesso dei requisiti ex art.20 comma 2 del D.Lgs.n.75-2017.

Le motivazioni addotte dall'impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per cui è causa, si basavano sulla circostanza secondo cui gli stessi non erano in possesso dei requisiti per partecipare al succitato concorso e ciò in quanto, sotto l'egida del contratto a tempo determinato, essi erano inquadrati in categoria C e non in categoria D.

In buona sostanza, a dire dell'Amministrazione Regionale, alla procedura concorsuale per l'assunzione delle succitate n.134 unità di personale di categoria D, potevano partecipare, quindi, solo i dipendenti a tempo determinato oltre che in possesso dei requisiti di Legge (art.20 comma 2 D.Lgs.n.75-2017), che fossero anche inquadrati sotto l'egida del contratto a tempo determinato stesso in categoria D, e non in categoria C come i ricorrenti.

Tale assunto, a dire della Regione Siciliana, sarebbe stato previsto sia dal bando di concorso che dall'art.20 del D.Lgs.n.75-2017.

Con il loro ricorso introduttivo i ricorrenti hanno censurato il provvedimento di esclusione deducendo come il bando di concorso non prevedeva, in alcun modo, che al concorso per l'assunzione delle predette n.134 unità di funzionari direttivi potessero partecipare solo i precari inquadrati in categoria D, atteso che il bando di concorso non prevedeva in alcun modo tale automatismo. Ed altresì il bando di concorso nello stabilire i requisiti di partecipazione si limitava a richiedere il solo possesso del diploma di laurea, ed il possesso dei soli requisiti generali previsti dall'art.20 comma 2 del D.Lgs.n.75-2017, tutti posseduti dai ricorrenti.

Con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato il D.D.G. n.5321 del 23-11-2020, pubblicato sulla G.U.R.S. del 27-11-2020, così come rettificato con D.D.G. n.5349-2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha provveduto ad approvare la graduatoria del succitato concorso per cu è causa. Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti vizi di illegittimità derivata rispetto a quelli dedotti avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Si dà altresì atto che con ordinanza cautelare n.1231-2020 il T.A.R. Palermo ha accolto l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ed i ricorrenti erano stati ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

Catania, 21-12-2021

Avv. Enrico N. Buscemi